

REGOLAMENTO (CE) N. 894/96 DEL CONSIGLIO

del 29 aprile 1996

che modifica, in materia di sanzioni, il regolamento (CEE) n. 805/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale⁽³⁾,

considerando che il Parlamento europeo si è pronunciato, a più riprese, in favore del mantenimento del divieto totale dei fattori di crescita nell'allevamento e del rafforzamento della sorveglianza, dei controlli e delle sanzioni inerenti a tale divieto;

considerando che la somministrazione di sostanze o prodotti non autorizzati dalla pertinente normativa comunitaria nel settore veterinario, in particolare di sostanze ad azione ormonica, comporta un grave rischio per la salute umana; che dall'esperienza acquisita risulta che l'uso di tali sostanze o prodotti, potendo ledere la reputazione presso i consumatori dei prodotti ottenuti a partire da animali bovini, può anche condurre a turbare l'equilibrio del mercato delle carni bovine; che, in considerazione dei loro effetti sulla resa di carne, l'uso illecito di tali sostanze o prodotti potrebbe inoltre apportare ai produttori vantaggi economici che potrebbero causare distorsioni sul mercato; che da un esame approfondito della situazione attuale risulta che le misure finora adottate contro l'utilizzo di dette sostanze o prodotti non sono sufficienti per garantire l'osservanza delle disposizioni in materia; che occorre quindi prevedere sanzioni più severe;

considerando che ciascun produttore deve assumersi l'intera responsabilità del fatto che agli animali detenuti nella sua azienda non vengano somministrate illecitamente le sostanze o i prodotti summenzionati; che, onde accentuare maggiormente l'importanza di tale responsabilità è necessario prevedere che, qualora sia riscontrata la presenza di sostanze vietate o di sostanze o prodotti autorizzati, ma usati illecitamente, in un bovino di un produttore, quest'ultimo venga escluso per un anno dalla concessione di qualsiasi premio e/o indennità compensativa accordata ai suoi animali di specie bovina, con un prolungamento fino a 5 anni del periodo di esclusione in caso di recidiva; che, al fine di non compromettere l'efficacia di queste sanzioni occorre applicarle anche qualora sostanze o prodotti non autorizzati, o sostanze o prodotti autorizzati, detenuti illecitamente siano rinvenuti presso l'azienda o qualora il produttore ostacoli l'esecuzione dei controlli veterinari;

considerando che è necessario modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 805/68⁽⁴⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 4 j del regolamento (CEE) n. 805/68 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 4 j

1. Qualora la presenza di residui di sostanze vietate in applicazione delle direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE, 88/299/CEE e 96/22/CE(*) o di residui di sostanze autorizzate ai sensi di tali direttive ma utilizzate illecitamente, sia riscontrata, in applicazione delle pertinenti disposizioni delle direttive in materia di controllo 85/358/CEE, 86/469/CEE e 96/23/CE(**),

(1) GU n. C 302 del 9. 11. 1993, pag. 25, e GU n. C 222 del 10. 8. 1994, pag. 17.

(2) GU n. C 128 del 9. 5. 1994, pag. 101.

(3) GU n. C 52 del 19. 2. 1994, pag. 30.

(4) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95 della Commissione (GU n. L 248 del 14. 10. 1995, pag. 39).